

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CONSLANCIO - ONLUS"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "CONSLANCIO - ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale)".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.

SEDE

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Terracina (LT), S.S. Pontina Km. 105,400.

L'Associazione potrà in essere la propria attività su tutto il territorio nazionale. Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, operative e/o amministrative anche altrove, purché all'interno del territorio nazionale.

Con delibera assembleare, possono essere istituite sedi e sezioni distaccate anche all'estero.

DURATA

Art. 3) L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci osservando le disposizioni dettate nel presente statuto.

FINALITÀ E SCOPO

Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale con attività che interessano i settori di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria; formazione; ricerca scientifica, tutela dei diritti civili, beneficenza, sia diretta che indiretta, e ai sensi dell'art.10 - comma 5 - D.Lgs. 460/1997, tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento vigenti.

Per beneficenza indiretta si intendono le erogazioni in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della stessa associazione o da donazioni appositamente raccolte a favore di Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) Diffondere la conoscenza della SLA e promuovere la raccolta di fondi per perseguire le finalità, e le conseguenti attività, del presente statuto;
- b) ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari;
- c) effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati, che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche e familiari;
- d) informare i malati, i loro familiari e quanti li seguono nel trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza, sulle sperimentazioni in atto e sui nuovi percorsi terapeutici intrapresi in Italia



e all'estero;

- e) promuovere la tutela, l'assistenza e la cura dei malati di SLA, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;
- f) stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario ed opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla SLA al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari;
- g) sollecitare le Istituzioni competenti affinché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di SLA e la necessaria assistenza ai familiari;
- h) promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della SLA;
- i) promuovere ed organizzare percorsi di formazione professionale per il personale sanitario e socio-assistenziale che opera nell'ambito della SLA;
- j) promuovere la presenza sul territorio di referenti dell'Associazione così da costituire delle rappresentanze locali tra i Soci vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e le famiglie;
- k) promuovere e contribuire alla raccolta ed all'elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte;
- l) aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di SLA per meglio conseguire gli scopi sociali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, tra l'altro, partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse così come previsto dalla lettera c), dell'art.10, del D.Lgs. 460/1997 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma 5, del medesimo art.10 del D.Lgs. 460/97.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

SOCI

Art. 5) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche maggiorenni, persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, etc.) che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante o del rappresentante legale.

Art. 6) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda motivata dell'aspirante socio. All'atto dell'ammissione, i Soci devono versare la quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a cause di morte; non è rivalutabile e quella di ammissione vale per l'anno solare in cui viene versata.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno.



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7) L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, hanno uguali diritti. Nello specifico hanno diritto di:

- di essere informati e di partecipare a tutte le attività/iniziativa promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti. Ogni socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532, 2° comma, del C.C., ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della propria quota associativa;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 8) Tutte le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base dei criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità nel pagamento della quota associativa, per esclusione o per decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, per morosità persistente, dopo sollecito al versamento della quota associativa o quando ponga in essere comportamenti contrari allo spirito e alle regole dell'Associazione, o comunque riprovevoli sul piano etico e deontologico.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il Presidente comunicherà al Consiglio Direttivo la decisione dell'Assemblea per i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Direttivo delibererà in conformità alla decisione dell'Assemblea.

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori di cui al successivo Art.29 potranno essere istituiti, ricorrendone le condizioni di Legge e/o le valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite salvo per il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, per i cui componenti il Consiglio Direttivo può, in ragione della peculiarità della funzione, riconoscere un compenso, da stabilirsi di volta in volta, per l'intera durata del mandato.

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute dagli Organi Sociali, quando autorizzate, sulla base dei criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (in via straordinaria) o 1/4 (in via ordinaria) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta, spedita per email, per lettera, per racc.ta con o senza a.r. e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web, e/o social media, dell'Associazione. E' valida la convocazione anche se l'affissione dell'avviso viene effettuata in maniera ben visibile nei locali in cui vengono effettivamente svolte le attività associative e solo se questi siano aperti al pubblico o di facile accesso per tutti i soci o associati.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata sia nella sede dell'Associazione che altrove, purché in Italia.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio.

Non si possono rappresentare più di due Soci.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 16) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta dall'Associazione nell'anno sociale precedente;
- approva il Bilancio/Rendiconto Consuntivo e il Bilancio/Rendiconto Preventivo;
- approva l'importo della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti e lo revoca;
- elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- elegge il Collegio dei Revisori, quando previsto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- esamina e decide sul ricorso presentato dal socio espulso;
- adotta qualunque provvedimento necessario per il suo funzionamento;

IN SEDE STRAORDINARIA:

- delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui al successivo art. 34;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti;

- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. E' validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Art. 18) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 19) Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 5 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.


I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo, può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, o in caso di revoca da parte dell'Assemblea, viene cooptato il primo dei non eletti. Il nuovo membro cooptato rimarrà in carica sino alla prima Assemblea utile che potrà confermarlo in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente e/o il vice-Presidente o i membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- l'elezione al suo interno, e l'eventuale revoca, con voto palese, o a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei presenti, del Presidente, e se ritenuto opportuno, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- le decisioni relative alle attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annua da versarsi entro il mese di febbraio di ogni anno;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione dell'Associazione;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- 
- la redazione annuale del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e l'approvazione dei Regolamenti Amministrativi per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - l'eventuale nominare di Comitati Scientifici ed Etici e/o di altra natura che reputi necessari per le attività dell'Associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'art 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
 - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi tramite lettera, fax o e-mail almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire tramite invio di fax o e-mail almeno due giorni prima della data prevista della riunione

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altro Consigliere designato dai presenti.

Per la validità della riunione e delle delibere prese occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ed il voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

VICE - PRESIDENTE

Art. 24) Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendo poteri di ordinaria amministrazione. Può svolgere tutte le funzioni e gli incarichi che il Presidente decida di affidargli, purché per iscritto.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO

Art. 26) Il Segretario, se nominato, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

TESORIERE

Art. 27) Il Tesoriere, se nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 28) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O IL REVISORE UNICO

Art. 29) Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è nominato dall'Assemblea dei soci, quando ne ricorrono i presupposti di cui al precedente Art.12, tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente socio o aderente all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori deve essere composto da tre membri effettivi - di cui almeno due iscritti nel registro dei revisori contabili - e due supplenti.

Il Revisore Unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi, per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

L'organo di Controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il bilancio consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- dalle donazioni, contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- fondi ricavati da attività integrative, anche di natura commerciale e produttive, purché marginali, manifestazioni, convegni, mostre e mercatini, pubblicazioni e stampe, eventi culturali e sociali;
- fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- altri fondi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto all'attività istituzionale.

Art. 31) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio (o il Rendiconto Economico e Finanziario) Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio (o Rendiconto Economico e Finanziario), oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio Consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 32) All'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria (lett. d) art. 10 D.Lgs. n.460/1997).

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, così come indicate all'art 4.

Art. 33) Ai sensi del comma 6 dell'art.10 del D.lgs. n. 460/97, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'art.10 del D.lgs. n. 460/97, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai

soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

SCIoglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (G.U. n.229 del 30/09/2000), fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, così come imposto la lettera f) dell'art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

NORME FINALI

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali del diritto.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.


Seguono le firme dei soci fondatori:

Terracina (LT), 01 ottobre 2015

PALAZZI Roberta


PALAZZI Elvio

ZICCHIERI Davide Andrea



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA

Allegato all'atto registrato il 28 OTT. 2015
al N. 2626 serie 3



Crescenzo VOLPICELLI